



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ✉ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ✉ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 1-80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 - P.I.V.A.: 03949260636

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA N.01 DEL 10.09.2020

(art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Permesso di Costruire in sanatoria per “piccolo portico in aderenza ad esistente fabbricato in assenza dei titoli abilitativi”, il tutto riferito all’immobile sito in Barano d’Ischia alla Via Casale Buonopane, riportato in Catasto al foglio n° 19 p.lla n. 1493.

DITTA: DI COSTANZO ANNA, nata a Barano d’Ischia il 30.03.1944, ed ivi residente alla via Casale Buonopane n. 12.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

Che con istanza prot. arr. 4190 del 13.06.2019 e successive integrazioni prot. n. 5281 del 17.07.2019, la **Sig.ra DI COSTANZO ANNA**, nata a Barano d’Ischia il 30.03.1944, ed ivi residente alla via Casale Buonopane n. 12, C.F.: DCSNNA44C70A617J, nella qualità di proprietaria dell’immobile, ha trasmesso l’istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, con i relativi allegati tecnici a firma dell’geom. Di Meglio Aniello, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n°5589, per la realizzazione di “**piccolo portico in aderenza ad esistente fabbricato in assenza dei titoli abilitativi**”, il tutto riferito all’immobile sito in Barano d’Ischia alla Via Casale Buonopane, riportato in Catasto al foglio n° 19 p.lla n. 1493;

Che per l’esecuzione dei suddetti interventi, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessitava la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO i grafici e la documentazione tecnica allegata all’istanza su indicata;

CONSIDERATO che dai grafici e dalla documentazione tecnica si rileva che l’immobile in oggetto in virtù dell’esecuzione degli interventi in oggetto non presenta complessivamente incrementi di superficie utile né aumento di volume e che pertanto l’intervento di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dall’art. 167 comma 4 lett. A) del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.;

RILEVATO:

- Che la zona interessata dall’intervento ricade in **Zona “R.U.A. (Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale)” del vigente P.T.P.**;
- Che il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria urbanistica del 01.10.2019, verificata la completezza della documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l’istanza procedibile;
- Che con nota prot. n. 7012 del 03.10.2019, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, la documentazione acquisita al prot. arr. 1194 del 16.02.2018, per il relativo parere di competenza previsto dall’ex art. 167 c. 4 - c. 5 e art. 181 del D. Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.;
- Che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli in data 10.10.2019 prot. n. 15548;
- Che il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli con nota prot. n. **2076 del 12.02.2020** acquisita dal Comune di Barano d’Ischia (NA) in data 12.02.2020 al n. 991 comunicava: **“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi”**.

RITENUTO:

- **Che** ai sensi dell'art. 167 c. 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. "...L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni...";
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n. 2076 del 12.02.2020 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 12.02.2020 al n. 991;

RILEVATO che con nota prot. n. 3818 del 09.07.2020 la parte ha provveduto alla trasmissione di perizia di stima finalizzata alla determinazione della sanzione pecuniaria in applicazione dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4572 del 10.08.2020 si è provveduto a richiedere all'interessata, il pagamento della sanzione quale indennità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 c. 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. determinata in € 258,23;

VISTO l'avvenuto pagamento della sanzione quale indennità paesaggistica pari ad € 258,23, giusta ricevuta di pagamento bonifico bancario emesso dalla Banca "Intesa Sanpaolo" in favore del Comune di Barano d'Ischia, effettuato in data 14/08/2020;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 2147 del 14.04.2020, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

ACCERTA LA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

ai sensi dell'art.167 c.4 - c.5 e art. 181 del D.Lgs. n°42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., giusta istanza avanzata dalla **Sig.ra DI COSTANZO ANNA**, nata a Barano d'Ischia il 30.03.1944, ed ivi residente alla via Casale Buonopane n. 12, C.F.: DCSNNA44C70A617J, nella qualità di proprietaria dell'immobile sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Casale Buonopane per la realizzazione per la realizzazione di "**piccolo portico in aderenza ad esistente fabbricato in assenza dei titoli abilitativi**", il tutto riferito all'immobile sito in Barano d'Ischia alla Via Casale Buonopane, riportato in Catasto al foglio n° 19 p.la n. 1493, così come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, in conformità al parere favorevole vincolante reso dal MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 2076 del 12.02.2020 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 12.02.2020 al n. 991 comunicava: "**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi**".

Il presente viene rilasciato ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi.

Il presente costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato **che ne abbia interesse**. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Si precisa che alla presente autorizzazione sono allegati anche grafici presenti agli atti d'ufficio privi del timbro del del MIBACT – Soprint. Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in quanto restituiti dalla stessa solo parzialmente.

**Il Responsabile del Paesaggio
(arch. ~~Matia~~ Di Costanzo)**



[Handwritten signature]